

REGOLAMENTO (CE) N. 1181/98 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3760/92 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 è modificato come segue:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

1) L'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

«2. Qualora risulti necessario, in relazione ad un tipo di pesca, limitare i tassi di sfruttamento nelle acque di pesca comunitarie o al di fuori di tali acque per i pescherecci comunitari, o nelle acque di pesca comunitarie per i pescherecci di paesi terzi, le limitazioni sono definite conformemente ai paragrafi 3 e 4.»

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾, stabilisce che il Consiglio determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca il totale ammissibile di catture e ripartisce le relative possibilità di pesca tra gli Stati membri; che tale disposizione non prevede l'esercizio di una competenza da parte del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione di catture ai pescherecci di paesi terzi autorizzati ad esercitare le loro attività in acque comunitarie; che sarebbe quindi necessario introdurre una siffatta competenza per la determinazione delle possibilità di pesca da assegnare ai paesi terzi nonché delle condizioni di carattere tecnico in cui devono essere effettuate le catture;

2) All'articolo 8, paragrafo 4:

a) il punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i) determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture nonché le condizioni associate a tali limitazioni di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale. Per la fissazione di detti totali si terrà conto degli obiettivi e strategie di gestione eventualmente definiti in conformità del paragrafo 3;»

b) è aggiunto il seguente punto:

«vi) determina le possibilità di pesca da assegnare a paesi terzi nonché le condizioni specifiche in cui devono essere effettuate le catture.»

considerando che è opportuno stabilire che le misure tecniche per la conservazione delle risorse a carattere temporaneo associate alle condizioni in cui possono essere pescati i contingenti possano essere adottate secondo la stessa procedura prevista per la determinazione del totale ammissibile di catture,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU C 316 del 25. 10. 1996, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 37.

⁽³⁾ GU C 89 del 19. 3. 1997, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.